



MAURIZIO MISURALE
NOTAIO IN ROMA
00186 - Via in Lucina, 17
Tel 06.689.31.53 - 06.689.32.02 -
06.689.32.06
Fax 06.687.14.23
e-mail: mmisurale@notariato.it

REPERTORIO N. 197677

ROGITO N. 70761

ATTO DI FUSIONE

DEL FONDO SIRIO - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL NEL FONDO PERSEO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA SANITA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre

30/09/2014

in Roma, nel mio studio.

Avanti a me Dr. Maurizio MISURALE, Notaio in Roma, con studio in via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

- "FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'- FONDO PERSEO", costituito ai sensi del D.Lgs 124/1993 e del D.Lgs 252/2005, e successive modifiche ed integrazioni, con atto a rogito del Notaio Mario Enzo Romano di Roma in data 21 dicembre 2010, rep. n. 381900, iscritto nell'Albo tenuto dalla COVIP al n. 164, con sede in Roma (RM), Via Aniene n. 14 Codice Fiscale 97660520582, a questo atto rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Bruno Bugli, nato a Roma il 18 febbraio 1940, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, il quale interviene in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 29 aprile 2014; (in seguito "FONDO PERSEO");

- "FONDO PENSIONE SIRIO - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL", costituito ai sensi del D.Lgs. 124/1993 e del D.Lgs. 252/2005, e successive modifiche ed integrazioni, con atto a rogito del Notaio Mario Enzo Romano di Roma in data 14 settembre 2011, rep. n. 383173, iscritto nell'Albo tenuto dalla COVIP al n. 165, con sede in Roma (RM), Via Aniene n. 14, Codice Fiscale 97666870585, a questo atto rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Giorgio ALLEGRINI, nato a Subiaco il 5 maggio 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, il quale interviene in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 29 aprile 2014, (in seguito "FONDO SIRIO").

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO

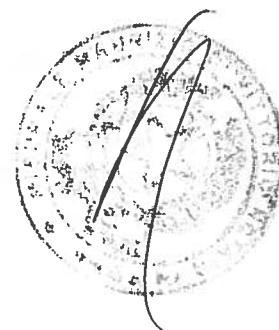
1) che il D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1

il 01/10/2014

n° 24032 Serie 1T

Versati Euro € 245,00



- 2) che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto dispone che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensioni - COVIP - (in seguito COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
- 3) che l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 252 del 2005 attribuisce a COVIP la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attività dei fondi pensione nonché il compito di regolamentare le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa ed i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
- 4) che l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005, prevede che la COVIP approva gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari verificando la ricorrenza dei requisiti richiesti e delle altre condizioni;
- 5) che l'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 prevede l'iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell'apposito Albo tenuto a cura della COVIP;
- 6) che, in forza di quanto sopra, COVIP con deliberazione del 15 luglio 2010 ha emesso un "Regolamento sulle procedure relative alla autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera" (in seguito il Regolamento);
- 7) che in particolare l'art. 5 del predetto Regolamento prevede che costituiscono ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio:
- a) il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo;
 - b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro 18 mesi dall'iscrizione nell'Albo;
 - c) in particolare l'art. 5 del Regolamento prevede inoltre che COVIP, prima di dichiarare la decadenza, convochi le fonti istitutive e può consentire una proroga dei termini di cui al precedente punto a) per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 12 mesi;
- 8) che l'art. 33 del predetto Regolamento prevede le modalità delle operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti. In particolare prevede:
- a) che ciascun fondo pensione che partecipa ad una operazione di fusione trasmetta a COVIP apposita comunicazione a firma del legale rappresentante almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea;
 - b) che copia del progetto di fusione e della relativa documentazione sia depositata presso la sede del fondo nei 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione non sia

deliberata; detto progetto si allega al presente atto sotto la lettera "A";

c) che una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi interessati all'operazione o, in caso di incorporazione, il fondo incorporante, provvedano ad inoltrare a COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie ovvero comunicazione inerente l'avvenuta delibera di modifica;

d) che i fondi diano successivamente corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione dopo aver acquisito l'approvazione delle modifiche statutarie od aver effettuato la comunicazione delle modifiche adottate;

9) che in data 14 maggio 2007 le Parti istitutive hanno sottoscritto un accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i Lavoratori dei Comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

10) che il predetto accordo ai sensi dell'art. 5 prevede che le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al fondo; pertanto "medio-tempore" tutte le attività amministrative e deliberative sono esercitate dal C.d.A. in carica;

11) che in esecuzione di tale accordo con atto a rogito del Notaio Mario Enzo Romano di Roma in data 21 dicembre 2010 rep. n. 381.900, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 28 dicembre 2010 al n. 39565, "A.RA.N.", "C.G.I.L. - FP", "CISL FPS", "UIL FPL" e "FSI", hanno costituito una associazione denominata: "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità Fondo Perseo";

12) che detto Fondo è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di previdenza dal COVIP in data 21 novembre 2011 ed è stato iscritto all'apposito Albo con il numero 164;

13) che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento COVIP, il predetto Fondo Perseo entro 18 mesi dal 21 novembre 2011 e con successiva proroga, concessa dal COVIP, del 18 giugno 2013, nota 4332, e quindi entro la data 21 maggio 2014, doveva raggiungere il "target" di 30.000 associati;

14) tale "target" non è stato raggiunto determinandosi così una causa di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

15) che in data 1° ottobre 2007 le Parti istitutive hanno sottoscritto un accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 di

riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

16) che il predetto accordo ai sensi dell'art. 5, numero 3, prevede che le elezioni per l'insediamento della prima Assemblée sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 (diecimila) adesioni al Fondo; pertanto "medio-tempore" tutte le attività amministrative e deliberative sono esercitate dal C.d.A. in carica;

17) che in esecuzione di tale accordo con atto a rogito del Notaio Mario Enzo Romano di Roma in data 14 settembre 2011 rep. n. 383.173, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma l'11 20 settembre 2011 al n. 33218, "A.RA.N.", "C.G.I.L. - FP", "CISL FPS", "UIL PA", "CONFSAL UNSAL", "UGL FEDEP", "FP CIDA", CIDA UNADIS" e "ASSOMED SIVEMP", hanno costituito una associazione denominata: "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Dipendenti dei Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti Pubblici non Economici, CNEL ed ENAC - Fondo Sirio";

18) che detto Fondo è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di previdenza dal COVIP in data 17 aprile 2012 ed è stato iscritto all'apposito Albo con il numero 165;

19) che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento COVIP, il predetto Fondo Sirio entro 18 mesi dal 17 aprile 2012 e successiva proroga, concessa dal COVIP, del 4 ottobre 2013, nota n. 6135 e quindi entro la data del 17 ottobre 2014 dovrebbe raggiungere il "target" di 10.000 associati;

20) tale "target" non è raggiungibile nei tempi previsti determinandosi così una causa di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

21) che in data 29 aprile 2014 i rispettivi Consigli di Amministrazione del Fondo Perseo e del Fondo Sirio hanno deliberato la approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Fondo Sirio nel Fondo Perseo e le modifiche allo statuto del fondo incorporante;

22) che il suddetto progetto:

a) è stato depositato presso le rispettive sedi legali a partire dal 30 aprile 2014;

b) è stato sottoposto all'attenzione delle Parti costitutive dei Fondi Perseo e Sirio e di COVIP con note congiunte dei due Fondi del 7 maggio 2014 rispettivamente prot. n. 7475 e n. 7476;

23) che in data 27 maggio 2014 la COVIP nel prendere atto della scelta effettuata dai Consigli di Amministrazione dei citati Fondi Pensione ed in attesa dell'approvazione delle Parti costitutive, ha sospeso il termine di decadenza dall'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di Perseo, già fissato al 21 maggio 2014 fino alla data di efficacia dell'operazione di fusione;

24) che le Parti costitutive di Sirio e Perseo con verbale in data 16 luglio 2014 hanno espresso il proprio positivo avviso

sul citato progetto di fusione, ivi comprese le modifiche statutarie proposte nel progetto stesso con le seguenti specificazioni:

a) la base associativa minima del fondo risultante dalla fusione, al cui raggiungimento è subordinata l'indizione delle elezioni dell'organo assembleare, in numero 30.000 iscritti;

b) gli effetti giuridici della fusione dovranno prodursi a far data dal 1° ottobre 2014;

c) il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione del Fondo incorporante è stabilito in complessive sedici unità (di cui otto in rappresentanza della parte datoriale ed otto in rappresentanza della parte sindacale); tale numero potrà essere ulteriormente ridotto a seguito dell'insediamento della prima assemblea dei delegati; il numero dei componenti del nuovo Collegio Sindacale è confermato in numero quattro unità per i componenti effettivi (di cui: due in rappresentanza della parte datoriale e due in rappresentanza della parte sindacale) e due unità per i Supplenti (di cui: uno in rappresentanza della parte datoriale ed uno in rappresentanza della parte sindacale);

d) in realizzazione alla esigenza di avviare una fase di nuova operatività del Fondo che risulterà dalla fusione e ritenuto altresì conto della ricomposizione, in capo al Fondo incorporante delle platee dei destinatari degli attuali due Fondi, le Parti ritengono necessaria la costituzione di un nuovo Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli organi attuali dei due Fondi sino alla data di efficacia della fusione;

25) che il Responsabile del Fondo Perseo Avv. Elio Blasio, quale nominato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 252 del 2005 e giusta delibera del 25 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole al predetto progetto di fusione;

26) che il Responsabile del Fondo Sirio dr. Maurizio Bruschi, quale nominato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 252 del 2005 e giusta delibera del 9 luglio 2012, ha espresso parere favorevole al predetto progetto di fusione;

27) che il progetto di fusione come sopra approvato prevede che la fusione produca effetti giuridici dal 1° ottobre 2014 ed effetti contabili ai sensi dell'art. 2501 ter C.C., a partire dal 1° gennaio 2014;

28) che, sempre secondo il predetto progetto di fusione, alla data del 30 settembre 2014 sarà determinato il concambio tra le quote del Fondo Sirio da incorporare e le quote del Fondo Perseo nel "Fondo Perseo Sirio", derivante dalla fusione alla data del 1° ottobre 2014 e verrà contabilizzata una scrittura di concambio;

29) che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Perseo con delibera da me Notaio ricevuta un data 22 luglio 2014 rep. n. 197457, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 23 luglio 2014 al n. 19289 Serie 1T, ha approvato lo statuto del



Fondo con le modifiche quali previste dal Progetto di Fusione e con il positivo avviso delle Parti costitutive;

30) che COVIP con comunicazione in data 18 settembre 2014 prot.n. 5880, ha approvato lo statuto del Fondo Perseo con le modifiche come sopra deliberate, statuto che ora regolamenterà il Fondo risultante dalla fusione dei Fondi Perseo e Sirio;

31) che le Parti costitutive con verbale in data 16 luglio 2014 hanno disposto "la revoca degli attuali organi di amministrazione e di controllo di Perseo a far data dal primo giorno di operatività del nuovo soggetto e la sostituzione degli stessi con altri componenti, designati e nominati";

32) che, pertanto, si può procedere alla fusione per incorporazione del Fondo Sirio nel Fondo Perseo;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

I signori Bruno BUGLI, in rappresentanza del Fondo Perseo e Giorgio ALLEGRI, in rappresentanza del Fondo Sirio, in esecuzione di quanto in premessa riportato, dichiarano che con efficacia dalla data del 1° ottobre 2014, il Fondo Sirio è fuso per incorporazione nel Fondo Perseo.

Il Fondo avrà la denominazione di "**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO**", in forma abbreviata "**Fondo Perseo Sirio**".

Tale Fondo manterrà l'attuale sede legale in Roma, Via Aniense n. 14, l'attuale codice fiscale n.ro 97660520582 e l'attuale numero 164 di Albo tenuto presso COVIP.

ART. 3

Il Fondo Perseo Sirio sarà regolato dallo **Statuto**, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Perseo con delibera da me Notaio ricevuta con verbale in data 22 luglio 2014 rep. n. 197457 e che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

ART. 4

Si dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione del Fondo Perseo Sirio è composto di numero sedici membri i quali dureranno in carica fino al raggiungimento del target previsto dal verbale in data 16 luglio 2014, sopra citato (30.000 iscritti) e comunque, non oltre 18 mesi dal 1° ottobre 2014, e precisamente:

A) per designazione delle Parti datoriali:

Daniela DEL BELLO nata ad Ancona (AN) il 25 dicembre 1967, residente ad Ancona (AN) Via Augusto Moroder n. 8, codice fiscale DLB DNL 67T65 A271P;

Domenico NASTASI nato a Palmi (RC) il 22 febbraio 1952, residente a Firenze (FI) Viale dei Pini n. 6, codice fiscale NST DNC 52B22 G288H;

Antonello TURTURIELLO nato a Roma (RM) il 20 novembre 1962, residente a Milano (MI) Corso Genova n. 27, codice fiscale TRT NNL 62S20 H501L;

Wladimiro BOCCALI nato a Perugia (PG) il 7 giugno 1970, residente a Perugia (PG) Strada Pieve San Sebastiano n. 1/F, codice fiscale BCC WDM 70H07 G478K;

Mariacristina SPINOSA nata a Torino (TO) il 9 agosto 1959, residente a Torino (TO) Corso Moncalieri n. 59/A, codice fiscale MRC SNS 59M49 L219R;

Marco NAPOLEONE nato a Nocciano (PE) il 14 novembre 1944, residente a Chieti (CH) Via dei Mille n. 66, codice fiscale NPL MRC 44S14 F908L;

Marco MANNOZZI nato a Firenze (FI) il 1° gennaio 1976, residente a Milano (MI) Via G. A. Plana n. 43, codice fiscale MNN MRC 76A01 D612R designato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Maria CONDEMI nata a Roma (RM) il 2 ottobre 1969, residente a Roma (RM) Piazza dell'Emporio n. 16/A, codice fiscale CND MRA 69R42 H501C da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

B) per designazione delle Parti sindacali:

Vincenzo DI BIASI nato a Bagnara Calabra (RC) il 3 maggio 1958, residente in Roma (RM) Viale Città d'Europa n. 780, codice fiscale DBS VCN 58E03 A552P;

Silvano FRANZONI nato a Brescia (BS) il 18 aprile 1955, residente in Brescia (BS) Via Passo Aprica n. 10, codice fiscale FNR SVN 55D18 B157D;

Alessandro CHIERCHIA nato a Roma (RM) il 19 gennaio 1972, residente in Roma (RM) Via Avigliana n. 2, codice fiscale CHR LSN 72A19 H501O;

Vito LA MONICA nato a Roma (RM) il 31 maggio 1964, residente in Albano Laziale (RM) Via de Gasperi n. 18, codice fiscale LMN VTI 64E31 H501A;

Antonino VITI nato a Roviano (RM) il 3 febbraio 1948, residente in Roma (RM), Via Aldo Banzi n. 135, codice fiscale VTI NNN 48B03 H618E;

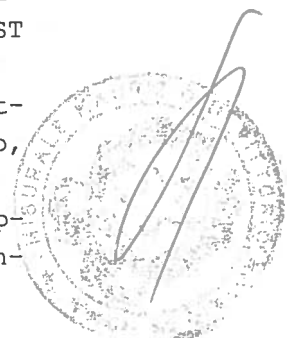
Vincenzo CANDALINO, nato a Napoli (NA) il 21 dicembre 1958, residente in Napoli (NA) Via Camillo Porzio n. 106, codice fiscale CND VCN 58T21 F839T;

Claudio MASCAGNA nato a Caprarola (VT) il 28 giugno 1962, residente in Roma (RM) Via Antonio Candore n. 17, codice fiscale MSC CLD 62H28 B691A;

Claudio TESTUZZA nato a Cerami (EN) il 4 agosto 1945, residente in Pavia (PV) Via Scapolla n. 11, codice fiscale TST CLD 45M04 C480M.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente verranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione, testé nominato, nella sua prima adunanza.

Fino a tale adunanza le funzioni di Presidente e legale rappresentante verranno assunte pro tempore dal "Consigliere An-



ziano" signor Marco NAPOLEONE, sopra generalizzato.

Il Consiglio di Amministrazione nella medesima adunanza esaminerà i requisiti di professionalità, onorabilità ed assenza di cause di ineleggibilità quali previste dalla vigente normativa sulla base delle dichiarazioni redatte sotto propria responsabilità da ciascun componente come sopra designato.

ART. 5

Il Collegio Sindacale è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori, i quali dureranno in carica fino al raggiungimento del target previsto dal verbale in data 16 luglio 2014, sopra citato (30.000 iscritti) e comunque, non oltre 18 mesi dal 1° ottobre 2014, e precisamente:

A) per designazione delle Parti datoriali:

Roberto BENEDETTI nato a Genova (GE) il 23 marzo 1948, residente a Genova (GE) Corso Carbonara n. 7/10, codice fiscale BND RRT 48C23 D969Q (componente effettivo);

Giuseppe BERNABEO nato ad Ortona (CH) il 28 dicembre 1948, residente a Chieti (CH) Scalo in Via Torquato Scaraviglia n. 19, codice fiscale BRN GPP 48T28 G141T (componente supplente);

Nunzia VECCHIONE nata a Roma (RM) il 18 giugno 1963, residente a Roma (RM) Via Enrico Mazzoccolo n. 6 (scala C/7), codice fiscale VCC NNZ 63H58 H501Y (componente effettivo);

B) per designazione delle Parti sindacali:

Lorenzo SPINNATO nato a Padova (PD) il 4 aprile 1963 residente in Padova (PV) Via Berquet n. 11, codice fiscale SPN LNZ 63D04 G224D (componente effettivo);

Massimo NAVARRA nato a Roma (RM) l'8 febbraio 1972, residente in Roma (RM) Via Vezio Crisafulli n. 44, codice fiscale NVR MSM 72B08 H501N (componente effettivo);

Gabriele VALENTINO VICO nato a Cestelliri (FR) il 21 febbraio 1954, residente in Roma (RM) Via Giuseppe Dessì n. 43, codice fiscale GBR VVL 54B21 C177H, (componente Supplente).

L'emolumento per i predetti componenti il Collegio Sindacale, con esclusione del Presidente, verrà stabilito dal Consiglio nella sua prima adunanza così come previsto dal verbale del 16 luglio 2014 sopra citato, mentre per gli emolumenti per il Presidente del Collegio Sindacale e per l'intero Consiglio di Amministrazione vengono confermati quelli già previsti nel citato atto costitutivo del Fondo Perseo.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà designato dal Collegio Sindacale nella sua prima adunanza come previsto dall'Art. 24.5 dello Statuto.

ART. 6

La presente fusione avrà effetto giuridico dal 1° ottobre 2014 mentre gli effetti contabili ai sensi dell'art. 2501 ter C.C., avranno decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Il rapporto di concambio sarà calcolato sulla base delle va-

lorizzazioni dei rispettivi comparti del Fondo Perseo e del Fondo Sirio alla data del 30 settembre 2014 e con i criteri previsti dal progetto stesso come sopra allegato sotto la lettera "A".

In conseguenza di quanto sopra - fino al giorno precedente la produzione degli effetti giuridici derivanti dalla fusione (30 settembre 2014) i due Fondi mantengono due distinte contabilità nelle quali rileveranno i fatti di gestione.

Alla data del 30 settembre 2014 verrà rilevata la chiusura dei saldi contabili del Fondo Sirio (incorporato) con riapertura del bilancio del Fondo Perseo (incorporante).

I debiti e i crediti di natura amministrativa (compreso l'avanzo/disavanzo amministrativo) sono incorporati nel Fondo Perseo Sirio che ne assume la titolarità dal 1° ottobre 2014.

In particolare il Fondo Sirio effettua l'operazione di chiusura della contabilità alla data del 30 settembre 2014: le poste di stato patrimoniale e conto economico sono chiuse, riaperte e migrate sommandole alle poste del Fondo Perseo; quanto alle componenti reddituali del Fondo Sirio sono chiuse in quanto la componente reddituale maturata fino al 30 settembre 2014 è riassunta nel valore della quota di concambio.

Il Fondo Perseo Sirio diventa titolare anche dei conti correnti del Fondo Sirio a partire dal 1° ottobre 2014.

Dal mese di ottobre 2014 i contributi del Fondo Sirio sono imputati direttamente nel conto economico del Fondo Perseo Sirio e valorizzati con la quota del Fondo Perseo Sirio.

Tutte le pendenze del Fondo Sirio sono assunte dal Fondo Perseo Sirio.

ART. 7

Le spese del presente atto sono a carico del Fondo risultante dalla presente fusione.

Le parti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

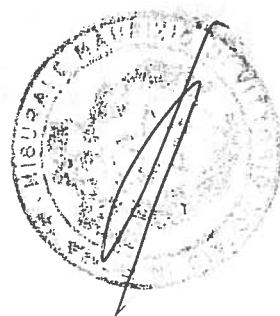
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio e da me letto ai comparenti che lo sottoscrivono alle ore 10.00 e lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

Occupi diciotto pagine fin qui di cinque fogli

F.to Bruno BUGLI

F.to Giorgio ALLEGRINI

F.to Maurizio MISURALE, Notaio



FONDO PERSEO

SIRIO
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL FONDO PENSIONE SIRIO NEL FONDO PENSIONE PERSEO

Il presente progetto nasce dalla volontà dei Consigli di amministrazione dei fondi "Perseo" e "Sirio", con lo scopo di perseguire una maggiore efficienza nell'area dei fondi di previdenza complementare del Pubblico Impiego, che, tenendo conto degli indirizzi di carattere generale emanati dalla COVIP, renda più efficiente ed economica la gestione nell'interesse degli aderenti ai fondi medesimi. Per effetto dell'operazione si realizzerà un aumento del patrimonio del Fondo Perseo e della base dei potenziali aderenti che comporterà la riduzione dei costi di amministrazione e gestione realizzando in tal modo economie di scala a beneficio della redditività del portafoglio complessivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501ter c.c., il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Perseo (di seguito nominato Incorporante) e del Fondo Pensione Sirio (di seguito nominato Incorporando) hanno concordato il seguente progetto di fusione per incorporazione del Fondo Pensione Sirio nel Fondo Pensione Perseo (di seguito denominato Progetto di fusione).

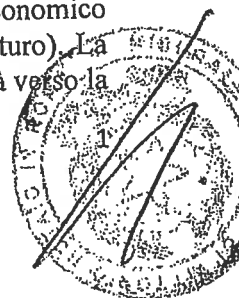
I Fondi in questione hanno preliminarmente verificato e confermano che l'operazione di fusione soddisfa le seguenti condizioni:

- a) i Fondi coinvolti nell'attività di fusione appartengono alla medesima tipologia, essendo entrambi Fondi Pensione a contribuzione definita;
- b) le politiche di investimento dei Comparti dei Fondi Pensione sono tra loro compatibili, non avendo – entrambi i Fondi – ancora provveduto alla selezione dei Gestori Finanziari;
- c) il passaggio tra il Fondo incorporando ed il Fondo incorporante avverrà senza oneri o spese a carico degli aderenti;
- d) non si verificheranno soluzioni di continuità nella gestione delle posizioni individuali interessate dall'operazione di fusione.

1. Il quadro di riferimento

La costituzione dei due fondi che hanno avviato il processo di fusione si è realizzata in un periodo in cui più pressante si è fatta sentire la crisi.

Il fattori macroeconomici, in primo luogo il tasso d'inflazione, la crescita della ricchezza, sia nazionale che globale, ma anche altri fattori, come il tasso di occupazione, influenzano direttamente la buona salute del Fondo, in quanto agiscono sia sul versante economico (crescita/stagnazione/depressione) sia sul versante sociale (attesa positiva/negativa del futuro). La combinazione dei fattori economici e sociali determina il grado di attenzione e disponibilità verso la



previdenza complementare. Un più elevato grado di sicurezza della propria condizione occupazionale, il benessere familiare e l'attesa di una crescita generalizzata della ricchezza predispongono le persone ad un atteggiamento positivo nei confronti dell'impiego finanziario delle risorse disponibili e del risparmio di lungo periodo, diversamente una condizione opposta, caratterizzata da incertezza occupazionale, bisogno di reperire risorse aggiuntive per far fronte alle esigenze familiari e attesa economica negativa, produrranno comportamenti altrettanto negativi e indisponibilità nei confronti del risparmio previdenziale. Non bisogna dimenticare, infatti, che la previdenza complementare nel nostro paese agisce in un mercato di offerta di difficile penetrazione e, dunque, il *sentiment* diffuso influenza decisamente il destino dei prodotti previdenziali, ancor più quelli a contribuzione definita.

In particolare i fondi pensione del settore pubblico, Perseo e Sirio, hanno avviato la loro attività in un contesto di blocco dei rinnovi contrattuali e di progressiva contrazione delle risorse disponibili. In particolare la scarsità delle risorse ha condizionato anche l'atteggiamento degli Enti e ha richiesto ai fondi pensione di essere promotori della risoluzione delle problematiche normative inerenti ai limiti di spesa, il finanziamento della previdenza complementare contrattuale e la disponibilità del ricorso alla formazione finalizzata alla conoscenza previdenziale.

Inoltre, la disarmonica normativa fiscale tra settore pubblico e settore privato, vede il primo destinatario di misure fiscali meno favorevoli di quelle in adozione per il secondo. Ciò comporta che, nel mercato delle forme pensionistiche complementari, le forme non contrattuali presentano un vantaggio competitivo sotto il profilo fiscale e con minori vincoli (trasformazione del TFS in godimento in TFR e conferimento, in tutto o in parte, di quest'ultimo a fini previdenziali). A ciò si aggiunge il carattere figurativo di una parte della contribuzione destinata a previdenza complementare che riduce l'ammontare delle risorse disponibili per gli investimenti, con quanto ne consegue in termini di diversificazione e contenimento del rischio.

È, dunque, con l'intento di rispondere positivamente all'esigenza di accrescere il patrimonio in gestione e di contenerne i costi nell'interesse degli associati, di rimuovere i residui ostacoli che si frappongono alla diffusione della conoscenza previdenziale, consentendo ai dipendenti pubblici di operare scelte consapevoli, e di promuovere significative iniziative di sensibilizzazione dei soggetti istituzionali indirizzate verso la parificazione tra settore pubblico e settore privato in materia, che i Fondi pensione Perseo e Sirio propongono la fusione che forma oggetto del presente progetto.

2. Soggetti partecipanti alla fusione

Fondo incorporante:

Denominazione: Fondo Pensione Perseo - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità;

Iscritto: Albo tenuto presso la COVIP, al n. 164;

Data di autorizzazione: 21/11/2011;

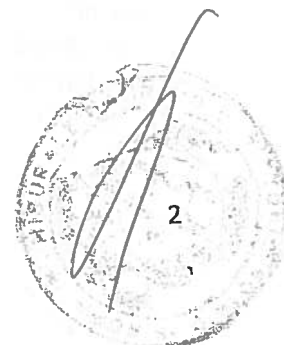
Sede legale: Roma, Via Aniense n. 14;

Operante: in regime di contribuzione definita;

Numero iscritti a libro soci al 31 dicembre 2013: pari a 5.695;

Patrimonio netto destinato alle prestazioni al 31 dicembre 2013: euro 1.563.856,53;

Saldo conto afflussi al 31 dicembre 2013: euro 1.946.466,19;



Fondo incorporando:

Denominazione: Fondo Pensione Sirio – Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL;

Iscritto: Albo tenuto presso la COVIP, al n. 165;

Data di autorizzazione: 17/04/2012;

Sede legale: Roma, Via Aniene n. 14;

Operante: in regime di contribuzione definita;

Numero iscritti a libro soci al 31 dicembre 2013: pari a 1.443;

Patrimonio netto destinato alle prestazioni al 31 dicembre 2013: euro 133.907,64;

Saldo conto afflussi al 31 dicembre 2013: euro 350.242,23;

3. Modificazioni dello statuto di Perseo, fondo incorporante

L'operazione di fusione per incorporazione determina la necessità di apportare alcune modifiche statutarie al Fondo pensione incorporante Perseo (cfr. Allegato 1 – Modifiche dello statuto di Perseo).

In particolare, le modifiche riguardano:

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede viene modificata la denominazione del fondo Perseo in "Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio", in breve "Fondo Perseo Sirio". Viene inoltre aggiunto il riferimento alla fonte istitutiva dell'adesione delle categorie di lavoratori di riferimento di Sirio;

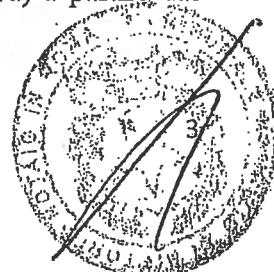
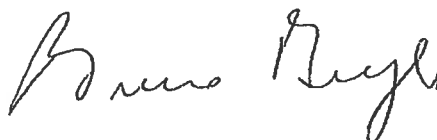
Art. 5 - Destinatari tra i destinatari vengono contemplati anche i potenziali aderenti al fondo pensione Sirio, ferma restando che tale opportunità decorrerà dal 1° ottobre 2014, data di effettiva fusione. Si provvede, inoltre, ad inserire, tra i destinatari, anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti;

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione si stabilisce un numero di componenti pari a 16 sempre nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione – modalità di funzionamento e responsabilità si inseriscono tra le modalità di convocazione del CdA anche quella tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di ritorno.

4. Modalità di fusione

La fusione sarà attuata mediante incorporazione del Fondo Pensione Sirio nel Fondo Pensione Perseo. Il relativo progetto di fusione è redatto sulla base dei dati economici e patrimoniali dei due fondi desunti dai bilanci di esercizio approvati alla data del 31/12/2013. La fusione produrrà gli *effetti giuridici* dalla data dell'atto notarile di fusione (01/10/2014) mentre gli *effetti contabili*, ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile, avranno decorrenza anteriore (retroattiva) a partire dal 01/01/2014.



Per effetto della stessa il Fondo Pensione Incorporando verrà meno, mentre l'Incorporante, Fondo Pensione Perseo, con la nuova denominazione "Fondo Perseo Sirio" ne assumerà diritti ed obblighi.

La fusione sarà attuata in osservanza delle procedure e i contenuti previsti dalla delibera COVIP del 15 luglio 2010, art. 33, che si riporta per completezza:

"Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un'operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea.

Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione;*
- b) progetto di fusione contenente:*
 - 1) denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione interessati all'operazione;*
 - 2) eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante o statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);*
 - 3) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;*
 - 4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);*
 - 5) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando);*
- c) relazione del responsabile del fondo pensione contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi".*

La fusione sarà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali dei Fondi partecipanti alla fusione al 31/12/2013, desunti dall'ultimo bilancio approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501^{quater} c.c.. A seguito della redazione dell'atto di fusione, da parte dei legali rappresentanti dei due Fondi, e prima di procedere all'invio di quest'ultimo alla COVIP, corredata dalla relativa documentazione prevista dalla normativa di riferimento, il Fondo Incorporato provvederà a trasmettere al Fondo Incorporante un progetto di chiusura delle poste contabili del Fondo Pensione Sirio, relative alla data di efficacia dell'operazione di fusione, che verranno registrate dal Fondo Pensione Incorporante.

5. Obiettivi dell'operazione

L'operazione di fusione si pone l'ambizioso obiettivo di razionalizzare l'offerta di previdenza complementare nel settore pubblico, in particolare, per:

- meglio intercettare i bisogni pensionistici dei lavoratori appartenenti ai comparti interessati;
- ridurre i costi fissi in capo al fondo che seguirà all'operazione di fusione.



Infatti, i lavoratori del pubblico impiego, eccezion fatta per i lavoratori della scuola, avrebbero un unico fondo pensione complementare di natura negoziale di riferimento e questo permetterebbe di conseguire numerosi benefici a loro esclusivo vantaggio.

Innanzitutto l'allargamento della platea dei potenziali aderenti consentirebbe di raggiungere più velocemente sia l'obiettivo minimo di adesioni, essenziale per autorizzare la definitiva operatività sul mercato del rinnovato soggetto previdenziale, sia il punto di pareggio (BEP) che garantirebbe al fondo la necessaria capacità economica e finanziaria.

Si realizzerebbero, poi, un aumento del patrimonio di pertinenza del Fondo Incorporante e un aumento della massa gestita. Ciò comporterebbe, da un lato, la possibilità di una maggiore diversificazione degli investimenti, con la conseguente minore esposizione al rischio finanziario, dall'altro, il miglioramento dell'indice di incidenza dei costi sul patrimonio.

Il miglioramento complessivo dell'efficienza gestionale ed amministrativa del soggetto gestore avvantaggerebbe, in definitiva, gli stessi aderenti che potrebbero fruire di un servizio qualitativamente più elevato a condizioni economicamente più vantaggiose.

5.1. Effetti sui costi a carico del Fondo incorporante

Le principali variazioni dei costi in capo al Fondo Incorporante derivanti dall'operazione di fusione, sono di seguito evidenziate in base al confronto tra i dati consuntivi del Fondo Perseo relativi all'esercizio 2013 e ai dati previsionali post-fusione previsti per gli esercizi 2015/2017, stante confermata la quota associativa annuale attualmente in uso nel Fondo Perseo pari ad euro 16,00.

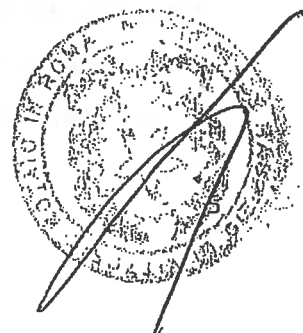
COSTI	Consuntivo Perseo 2013	Consuntivo Sirio 2013	Budget 2014 Perseo Sirio	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Iscritti al 31 dicembre	8.752	1.670	20.000	31.000	45.000	60.000
Spese per Servizi Amministrativi	51.897	6.271	99.000	135.210	189.950	248.600
Gestione Sede	130.636		153.000	155.000	155.000	155.000
Spese per Organi	154.855		130.000	130.000	140.000	140.000
Comunicazione e Promozione	325.292		250.000	150.000	120.000	100.000
Consulenza e servizi	79.726		48.000	60.000	60.000	60.000
Altro	8.111		4.000	5.000	7.000	10.000
Totale spese generali e amministrative	698.620	277.330	585.000	500.000	482.000	465.000
Da ammortamenti	9.480	5.635	9.500	9.500	9.500	9.500
Personale	287.641	125.931	369.714	381.000	357.000	357.000
TOTALI	1.047.638	415.167	1.063.214	1.025.710	1.038.450	1.080.100
RICAVI						
Risconto anno precedente	2.939.049	469.994	1.939.415	960.201	591.741	204.791
Oneri e proventi diversi	4.677	2.434	5.000	5.000	5.000	5.000
Quote associative + quote d'adesione	43.327	7.115	79.000	438.250	646.500	881.250
Entrate contributi per copertura oneri amministrativi		90.328		214.000 **		
TOTALI	2.987.053	569.871	2.023.415	1.617.451	1.243.241	1.091.041
Risconto	1.939.415	154.704	960.201	591.741	204.791	10.941

* consuntivi 2013: adesioni sottoscritte e certificate entro il 31.12.2013 - moduli pervenuti al 31.03.2014.

** somme dovute per copertura oneri amministrativi da Agenzie fiscali, Ricerca e, parzialmente, Università - in alternativa 13.375 adesioni in più a decorrere dal 1.1.2016 -

BEP con quota associativa bloccata a 16,00 Euro si raggiunge con una media di 67.000 aderenti in corso d'anno

Acci Bonni Bugh



flusso finanziario	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
disponibilità di cassa finali (c/c spese amministrative, denaro ed altri valori in cassa e altro)	1.939.415,00				
disponibilità di cassa iniziale		1.939.415,00	960.201,00	591.741,00	204.791,00
quote associative + oneri e proventi		84.000,00	657.250,00	651.500,00	886.250,00
costi		1.063.214,00	1.025.710,00	1.038.450,00	1.080.100,00
disponibilità di cassa finali		960.201,00	591.741,00	204.791,00	10.941,00

Si riportano di seguito alcune sintetiche considerazioni in merito alle suddette variazioni:

- i costi della gestione amministrativa sono strettamente correlati all'evoluzione delle adesioni e, quindi, l'incorporazione del Fondo Sirio comporterà un incremento di tale voce di costo in misura proporzionale al numero di iscritti che si riverseranno nel Fondo incorporante; tale incremento sarà, ovviamente, controbilanciato dalle nuove quote associative;
- si registrerà un lieve e non significativo incremento dei costi per ammortamento dei beni strumentali;
- è previsto un contenimento dei costi per il personale rispetto al dato aggregato dei costi dei due fondi – da € 413.572 dei consuntivi 2013 a 381.000 previsti per il budget 2015 – con un minor onere di € 32.572 per il 2015 e di € 56.572 per il 2016 e 2017;
- non dovrebbero registrarsi ulteriori significativi incrementi nelle altre voci di costo del fondo risultante dalla fusione.

A livello generale, in ogni caso, come evidenziato nella summenzionata tabella riepilogativa, non si dovrebbero registrare variazioni significative nell'ammontare complessivo dei costi del Fondo risultante dalla fusione rispetto a quelli registrati per il solo Fondo Perseo con riferimento all'esercizio 2013.

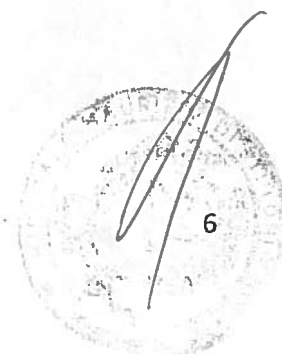
La sostanziale invarianza deriva dalle seguenti circostanze:

- già a partire dal 2015, e via via crescendo negli esercizi 2016 e 2017, le spese per comunicazione e promozione subiranno una progressiva riduzione. Si ritiene infatti che su tale voce di costo si possano raggiungere delle ragionevoli economie senza perdere nell'efficacia dell'azione di comunicazione, attraverso una maggiore qualificazione dei mezzi e una più precisa selezione dei target;
- si prevede la razionalizzazione ed il contenimento dei costi inerenti le spese per gli Organi e per le consulenze.

Le dotazioni organiche rispettivamente di Perseo e Sirio sono caratterizzate dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del personale dipendente e dirigente del Commercio servizi e terziario e sono riportati di seguito le rispettive consistenze:

Perseo

- 1 Direttore Generale full time a tempo determinato, con scadenza 31/10/2015
- 1 Impiegato full time a tempo indeterminato 1° livello
- 2 Impiegati full time a tempo indeterminato 2° livello
- 2 Impiegati part time tempo determinato 4° livello, con scadenza 19/06/2014



Sirio

1 Direttore Generale part time a tempo determinato, con scadenza 31/05/2015

1 Impiegato full time a tempo indeterminato 2° livello

1 Impiegati part time a tempo determinato 4° livello, con scadenza 31/12/2014

A far tempo dal 1° ottobre 2014, data della fusione, l'organico del Fondo Perseo Sirio è determinato in base alla sommatoria del personale presente alla data di approvazione del progetto di fusione da parte degli Organi di Amministrazione dei due Fondi partecipanti.

La dotazione necessaria di personale del Fondo Incorporante sarà rideterminata alla data del 31 dicembre di ogni anno, sulla base del livello delle adesioni che saranno state effettivamente raggiunte.

5.2. Effetti sui costi a carico del Fondo e degli aderenti

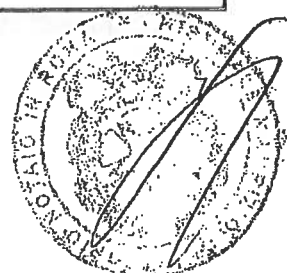
A livello generale si evidenzia che, riguardo agli oneri a carico del Fondo e degli aderenti, l'operazione di fusione per incorporazione non comporterà costi diretti significativi, se non quelli strettamente correlati all'operazione (ad es. costi notarili), in quanto i due Fondi sono tra loro speculari.

Resta inteso che il passaggio dal vecchio al nuovo Fondo risultante dalla fusione avverrà senza oneri o spese di alcun genere per gli aderenti.

Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, si riporta di seguito un confronto tra i costi dei due Fondi Pensione interessati dalla procedura in argomento:

COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO

Tipologia di Costo	PERSEO	SIRIO
Spese di adesione	€ 2,75 a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. € 2,75 a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo secondo quanto previsto nel relativo accordo di adesione	2,75 € a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione. 2,75 € a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per il comparto pubblico ad eccezione delle Agenzie Fiscali, gli Enti di ricerca e parte delle Università; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo, una tantum, all'atto dell'iscrizione di ciascun dipendente. 2,58 € a carico del datore di lavoro nel caso delle Università.
Costi direttamente a carico dell'aderente (quota associativa)	€ 16,00	€ 20,00
Costi indirettamente a carico dell'aderente	Le commissioni di gestione e di banca depositaria saranno fissate nelle singole convenzioni quando il Fondo avvierà la gestione finanziaria e saranno tempestivamente comunicate agli iscritti	Le commissioni di gestione e di banca depositaria saranno fissate nelle singole convenzioni quando il Fondo avvierà la gestione finanziaria e saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.



INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

In altri termini indica quanto il rendimento dell'investimento, su base annua nei diversi periodi considerati, risulta inferiore a quello che si avrebbe in assenza di costi di contribuzione.

AVVERTENZA: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.

PERSEO				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Garanzia	0,43%	0,20%	0,10%	0,03%
SIRIO				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Garanzia	0,53%	0,25%	0,13%	0,03%

5.3. Ipotesi dello sviluppo delle adesioni

Iscritti al	Perseo	Sirio	Trend Perso Sirio	Perseo Sirio
apr-14	11.000	1.800	900	12.800
31/12/2014			900	20.000
31/12/2015			900	31.000
31/12/2016			1.080	45.000
31/12/2017			1.260	60.000

L'ipotesi di sviluppo delle adesioni è ispirata ai seguenti criteri:

- E' stato assunto come riferimento di base il trend storico dei due Fondi pensione con esclusione del primo periodo dall'avvio della raccolta delle adesioni in quanto viziato da criticità rilevanti successivamente rimosse. Di seguito, allo stesso tempo, la forbice del trend oscillante attorno alle 1.000 adesioni mese, complessive dei due Fondi, per un +/- 10% è stata considerata la fascia più bassa (900 adesioni mese);
- Sono state mantenute la media adesioni mese storica anche per l'anno in corso e il prossimo anno, sino al raggiungimento del minimo delle adesioni previste nel presente piano (30.000), mentre è stato incrementato rispettivamente del 20 e del 40%, sempre su base storica, il trend di adesioni stimato per gli anni 2016 e 2017;
- La prevista crescita del trend è giustificata da una progressiva entrata a regime delle convenzioni stipulate con gli Enti di patronato che, ci si attende, producano un crescente afflusso di adesioni e dall'auspicio che le Fonti costitutive sorreggano con rinnovato impegno il Fondo Perseo Sirio;
- L'adozione da parte del Fondo delle iniziative di maggiore impatto comunicativo e promozionale impegnano risorse importanti, in particolare negli anni 2014/2015, per complessivi euro 400.000, di cui 250.000 previsti nel budget 2014 di Perseo e 150.000 dalla pianificazione triennale rappresentata nel paragrafo 5.1.

6. Confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione

I due fondi pensione hanno caratteristiche perfettamente sovrapponibili da ogni punto di vista.

Le disposizioni statutarie dei due fondi sono assolutamente omogenee (cfr. Allegato – Statuto Sirio).

La prospettata fusione garantisce agli aderenti a Sirio, in essere sino al 30.09.2014, parità di trattamento rispetto agli attuali aderenti di Perseo.

In relazione alle caratteristiche della gestione, va rilevato che allo stato attuale non sussistono differenze, attesa la circostanza che non sono ancora state stipulate convenzioni di gestione.

6.1. Effetti sulle posizioni degli iscritti

In conseguenza dell'efficacia dell'atto di fusione, la posizione degli aderenti al Fondo Pensione Incorporando sarà disciplinata secondo le modalità di seguito illustrate:

- i lavoratori aderenti al Fondo Pensione Sirio, alla data di efficacia della fusione, risulteranno iscritti al Fondo Pensione Perseo Sirio. Ciascuna delle suddette posizioni maturate nel Fondo Incorporando, verrà trasferita al Fondo Incorporante senza l'applicazione di alcun onere. I suddetti importi affluiranno al Fondo Incorporante a partire dal 01.10.2014;
- per gli iscritti al Fondo Incorporando, la prosecuzione del rapporto previdenziale nell'ambito del Fondo Incorporante sarà realizzata sulla base delle condizioni strutturali, economiche e contrattuali proprie di quest'ultimo.

La Fusione avrà effetto dal 01/10/2014; da tale data verranno assegnate agli aderenti le quote del nuovo comparto del Fondo Incorporante per un controvalore corrispondente a quello delle quote detenute nel Fondo Incorporando. Per il calcolo del valore di concambio verranno utilizzate le valorizzazioni dei rispettivi comparti del Fondo Incorporante e del Fondo Incorporando della fine del mese di settembre (30/09/2014).

Il regolamento dell'operazione di fusione, cioè l'annullamento delle quote del Fondo Incorporando e l'emissione delle quote del Fondo incorporante, sarà effettuato al primo calcolo del Patrimonio successivo all'efficacia della fusione sulla base dei valori delle quote riferite al precedente calcolo. L'operazione di cui sopra sarà neutra dal punto di vista gestionale, potendosi effettuare con un movimento di giroconto interno che apporterà l'intero portafoglio del Fondo incorporando in quello del Fondo incorporante. Tale operazione è resa di più semplice esecuzione dal comune soggetto che svolge le funzioni di Banca Depositaria (ICBPI).

Il valore di concambio è il risultato del rapporto tra i valori delle quote dei Fondi oggetto di fusione, che a loro volta sono l'espressione del rapporto tra il patrimonio netto di ciascun Fondo ed il numero di quote dello stesso Fondo, in circolazione alla data della fusione.

Il rapporto di concambio è dato dalla seguente formula:

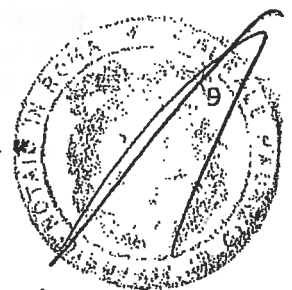
$$C = VqO / VqI$$

dove:

C = rapporto di concambio

VqO = valore unitario della quota del Fondo incorporando riferito all'ultimo giorno di valorizzazione immediatamente precedente alla fusione

VqI = valore unitario della quota del Fondo incorporante riferito all'ultimo giorno di valorizzazione immediatamente precedente alla fusione



$$NqI = C \times NqO$$

dove

NqI = numero delle quote del Fondo incorporante e sarà arrotondato al terzo decimale

NqO = numero delle quote del Fondo incorporando e sarà arrotondato al terzo decimale

Di seguito viene riportato il valore del rapporto di concambio calcolato in base al valore quota del 31/12/2013:

$$C = 10,741 / 10,514 = 1,021590260604908$$

dove:

C = rapporto di concambio

VqI = valore unitario della quota del Fondo incorporando al 31/12/2013

VqO = valore unitario della quota del Fondo incorporante al 31/12/2013

$$NqI = 1,021590260604908 \times 12.466,845 = 12.736,007$$

dove:

C = rapporto di concambio

VqI = valore unitario della quota del Fondo incorporando al 31/12/2013

VqO = valore unitario della quota del Fondo incorporante al 31/12/2013

Si riporta di seguito la concreta attuazione del concambio ad un ipotetica posizione individuale denominata "A" presso il Fondo Sirio:

$$VqO = \text{€ } 10,741$$

$$NqO"A" = 100$$

$$PiO"A" = \text{€ } 1.074,10$$

$$VqI = \text{€ } 10,514$$

$$NqI"A" = NqO"A" \times C$$

$$NqI"A" = 100 \times 1,021590260604908 = 102,159$$

$$PiI"A" = VqI \times NqI"A"$$

$$PiI"A" = 102,159 \times 10,514 = 1.074,10$$

Dove:

C = rapporto di concambio

VqO = valore unitario della quota del Fondo incorporante

VqI = valore unitario della quota del Fondo incorporando

$NqO"A"$ = numero quote posizione "A" nel Fondo incorporando

$NqI"A"$ = numero quote posizione "A" nel Fondo incorporante

$PiO"A"$ = valore della posizione individuale nel Fondo incorporando

$PiI"A"$ = valore della posizione individuale nel Fondo incorporante

Si ritiene che l'applicazione di tale metodo offra sufficienti garanzie agli aderenti ai Fondi interessati dalla fusione. Ciò in quanto, da un lato, è obiettivamente predeterminato il giorno di riferimento ai fini del calcolo del concambio, dall'altro, i criteri di valutazione del patrimonio del Fondo e di calcolo del valore unitario delle quote sono disciplinati dalle disposizioni normative in vigore.

Tale evento verrà registrato nelle evidenze informatiche del Service Amministrativo che procederà alla migrazione dell'intero portafoglio del Fondo Incorporando nel portafoglio del Fondo Incorporante. L'operazione è facilitata dato che il Service Amministrativo è il medesimo per tutti e due i fondi, cioè Previnet SpA. In questo modo sarà mantenuta l'intera storicità dei dettagli contributivi registrati fino alla data di fusione che saranno consultabili sia nelle procedure interne sia sul sito web a disposizione degli aderenti.

Eventuali poste previdenziali in sospeso quali liste di contribuzione ricevute e non investite, incassi di contributi non riconciliati, rimborsi per errati versamenti non regolati, ecc., saranno trasferiti negli archivi del Fondo Incorporante.

Il primo giorno lavorativo del mese di efficacia della Fusione, sulla base delle istruzioni impartite dal Fondo, la Banca Depositaria provvederà a trasferire il saldo liquido dei conti correnti del Fondo Incorporato ai rispettivi conti correnti del Fondo incorporante (conto di raccolta, conto spese e conto liquidazioni).

Tale trasferimento sarà registrato, in parallelo, nelle evidenze contabili del Fondo.

Eventuali partite di competenza del comparto del Fondo Incorporando maturate ma non ancora liquidate, già considerate nel NAV di fine mese, saranno regolate successivamente sui conti correnti del comparto del Fondo Incorporante.

Agli aderenti di entrambi i Fondi sarà inviata, tra il 27/06/2014 e il 15/07/2014, dopo l'approvazione definitiva delle modifiche statutarie, una comunicazione contenente la notizia dell'operazione di fusione, le motivazioni sottostanti all'operazione e l'impatto sui Fondi e sulle singole posizioni nonché la data di efficacia della medesima e delle connesse e ulteriori modifiche allo Statuto del Fondo incorporante autorizzate dalla COVIP.

Ai potenziali aderenti di Sirio sarà data comunicazione dell'operazione di fusione per incorporazione e delle modifiche statutarie attraverso apposito Foglio Informativo da rendere disponibile assieme alla Nota Informativa a partire dal 15/09/2014.

Agli aderenti a Sirio, successivamente all'operazione di concambio, sarà data comunicazione riguardo alla posizione individuale conseguente il concambio stesso.

7. Passi contabili verso la fusione

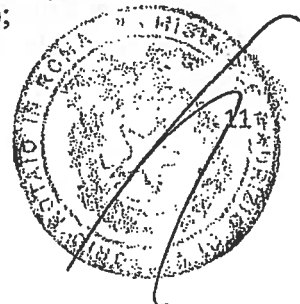
Il progetto di fusione è stato redatto sulla base delle situazioni economico patrimoniali dei due fondi desunte dai bilanci di esercizio approvati alla data del 31/12/2013.

La fusione produrrà gli *effetti giuridici* dalla data dell'atto notarile di fusione (01/10/2014). Gli *effetti contabili*, ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile, avranno invece decorrenza anteriore (retrodatazione contabile della fusione) a partire dal 01/01/2014. Il rapporto di concambio sarà calcolato sulla base delle valorizzazioni dei rispettivi comparti del Fondo Incorporante e del Fondo Incorporando della fine del mese di settembre (30/09/2014).

In conseguenza di ciò:

- sino al giorno precedente alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla fusione (30/09/2014) i due fondi manterranno due distinte contabilità nelle quali rileveranno i fatti di gestione;
- alla data del 30/09/2014 verrà rilevata la chiusura dei saldi contabili del fondo Sirio (incorporato) con riapertura nel bilancio del fondo Perseo (incorporante);

Allegati *Perseo*



- alla data di produzione degli effetti giuridici della fusione (01/10/2014) i saldi contabili del fondo Perseo saranno quelli dei due fondi risultanti alla data del 30/09/2014;
- alla data di produzione degli effetti giuridici della fusione (01/10/2014) il fondo Perseo (incorporante) sarà titolare dei crediti, dei debiti e delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali del fondo Sirio (incorporato);
- nel 2015 verrà redatto un unico bilancio di esercizio 2014 in capo al fondo incorporante.

BILANCIO ANTE FUSIONE:

Per la valorizzazione delle quote i due fondi pensione utilizzeranno le situazioni economico-patrimoniali alla data del 30/09/2014.

DEFINIZIONE CONCAMBIO:

Dopo la valorizzazione della quota al 30/09/2014 sono determinate le quote da incorporare nel Fondo Perseo.

Nel Fondo Sirio viene contabilizzata una scrittura di concambio out mentre nel Fondo Perseo una scrittura contabile di concambio in. La data della scrittura è 01/10/2014.

VALORIZZAZIONE SU NUOVO FONDO:

I debiti e i crediti di natura amministrativa (compreso l'avanzo/disavanzo amministrativo) sono incorporati nel Fondo Perseo che ne assume la titolarità dal 01/10/2014.

In particolare, il Fondo incorporando effettua l'operazione di chiusura della contabilità per data contabile 30/09/2014: le poste di stato patrimoniale e conto economico sono chiuse, riaperte e migrate sommandole all'incorporante; quanto alle componenti reddituali del Fondo incorporando, sono chiuse in quanto la componente reddituale maturata fino al 30/09/2014 è riassunta nel valore della quota di concambio.

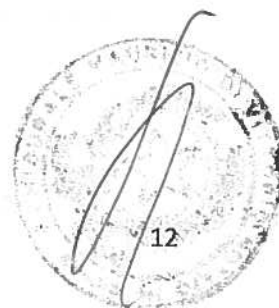
Il Fondo Perseo diventa titolare anche dei conti correnti del Fondo Sirio a partire dal 01/10/2014.

Dal mese di ottobre 2014 i contributi del Fondo Sirio sono imputati direttamente nel conto economico del Fondo Perseo Sirio e valorizzati con la quota del Fondo Perseo Sirio.

BILANCIO POST FUSIONE:

Il Fondo Sirio non deve presentare nessun bilancio di chiusura. Tutte le sue pendenze sono assunte dal Fondo Perseo.

Si ritiene, infine, che nessun impatto, con l'operazione di fusione per incorporazione si produrrà sulla struttura organizzativa con riferimento anche alle procedure informatico – contabili implicate; ciò in quanto sia il fondo incorporando che il Fondo Incorporante è gestito dallo stesso Service Amministrativo.



8. Contratti in essere

per il Fondo Perseo sono:

Previnet SpA – Service Amministrativo;
ICBPI – Banca Depositaria
INAIL – Locazione
Mefop – Servizi
Crowe Horwath – Consulenza legale
Seret Srl – Sistema informatico documentale e servizi correlati
Arcomagno – Pulizie
Telecom e Tim – Telefoniche
Acea – Illuminazione

per il Fondo Sirio sono:

Previnet SpA – Service Amministrativo
ICBPI – Banca Depositaria
Telecom – Telefoniche

9. Rappresentatività

La partecipazione alla gestione ed amministrazione del Fondo sarà assicurata dai meccanismi di rappresentatività in essere che prevedono l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

L'iscritto attivo al Fondo Incorporando entrerà, quindi, a far parte sia dell'elettorato passivo sia dell'elettorato attivo del Fondo Incorporante con i medesimi diritti degli attuali iscritti.

10. Data di effetto fiscale della fusione

La fusione in oggetto avrà efficacia a partire dal 01/01/2014.

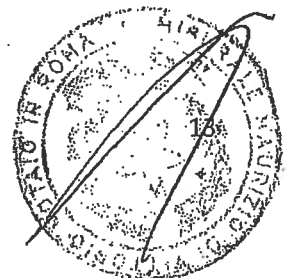
Le operazioni effettuate dal Fondo Incorporando saranno imputate al Fondo Incorporante con decorrenza dalla data di produzione degli effetti contabili della fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

L'operazione di fusione sarà, quindi, neutra dal punto di vista fiscale.

Il Fondo Incorporante subentra in tutti gli obblighi e diritti tributari al Fondo Incorporato, con decorrenza dalla data di efficacia giuridica della fusione. Pertanto gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate, del Fondo Incorporando che si estingue per effetto della Fusione, sono adempiuti dallo stesso fino alla data di efficacia della Fusione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti al Fondo Incorporante.

Nel 2015, sarà compito del Fondo Incorporante predisporre il 770 e l'UNICO per gli aderenti liquidati.

Alzi *Bruno Righi*

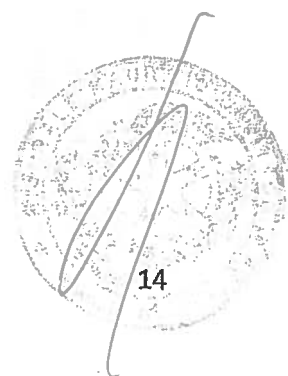


11. Criteri per la determinazione del valore di ingresso nel Fondo Incorporante

Ai fini della determinazione del valore di ingresso nel Fondo Incorporante, si precisa che, allo stato attuale, i criteri di valutazione del patrimonio dei Fondi sono omogenei e, pertanto, non vi sono differenze in termini di criteri o di processo valutativo tra il Fondo Incorporando e quello Incorporante.

In particolare, sarà effettuato un sub ingresso nella contraenza da parte del Fondo incorporante nell'ambito del contratto in essere tra Fondo Incorporante e Banca Depositaria e Service Amministrativo, in quanto detti *outsourcer* sono gli stessi per i due Fondi interessati alla fusione.

Al fine di informare gli aderenti al Fondo Incorporando circa il numero delle quote agli stessi attribuite a seguito della fusione, si provvederà a comunicare le singole posizioni.



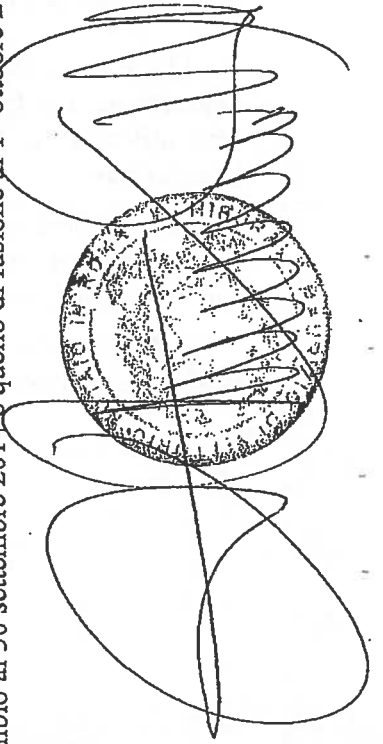
12. Crono programma

Nella tabella che si riporta di seguito sono rappresentate le azioni e le loro concatenazioni cronologiche e funzionali finalizzate alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione del Fondo Pensione Sirio nel Fondo Pensione Perseo.

Azioni	PERIODO			Annotazioni
	Descrizione azioni	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE
CdA Perseo approvazione Progetto di Fusione		lun 14/04/14	15	mar 29/04/14
CdA Sirio approvazione Progetto di Fusione		mar 22/04/14	7	mar 29/04/14
Invio del Progetto di Fusione alle Fonti Istitutive		mer 30/04/14	6	mar 06/05/14
Invio del Progetto di Fusione alla COVIP		mer 30/04/14	6	mar 06/05/14
Fonti costitutive: approvazione del Progetto di Fusione		mar 06/05/14	45	ven 20/06/14
Esame del Progetto di Fusione da parte di COVIP		mar 06/05/14	45	ven 20/06/14
Predisposizione e invio a COVIP delle modifiche statutarie		ven 20/06/14	4	mar 24/06/14
Invio lettere informative agli iscritti		ven 27/06/14	18	mar 15/07/14
Approvazione delle modifiche statutarie da parte di COVIP		lun 23/06/14	90	lun 22/09/14
Predisposizione rieplogo nuove adesioni Sirio		gio 18/09/14	4	lun 22/09/14
Concambio		mar 30/09/14	1	mar 30/09/14
Fusione		mer 01/10/14	1	mer 01/10/14

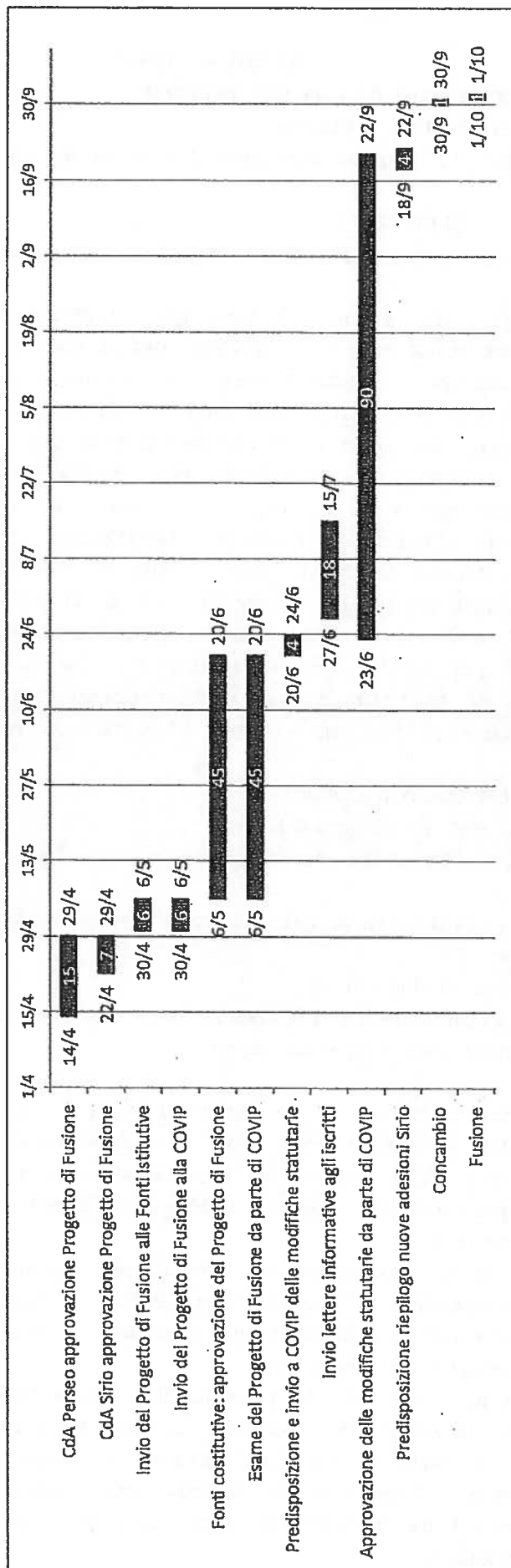
Nella tabella è evidenziata la tempistica riservata a ciascuna azione in modo da rispettare, a partire dal 14 aprile (data della prima convocazione del CdA di Perseo per l'approvazione del progetto di fusione), il termine di concambio al 30 settembre 2014 e quello di fusione al 1° ottobre 2014.

Perseo *Fondo Pensione Sirio*



12.1. Diagramma di Gantt

Quale supporto gestionale alla pianificazione del progetto di fusione, si riporta il diagramma di Gantt, costruito rappresentando sull'asse orizzontale i periodi temporali (giorni e mesi) e, su quello verticale, le azioni necessarie allo sviluppo del progetto. Le barre orizzontali rappresentano il tempo a disposizione per l'attuazione delle azioni.



Il Presidente del Fondo Pensione Sirio
Giorgio Allegrini

Giorgio Allegrini

Il Presidente del Fondo Pensione Perseo
Bruno Bugli

Bruno Bugli



M. B. 107061

B



MAURIZIO MISURALE
NOTAIO IN ROMA
00186 - Via in Lucina, 17
Tel 06.689.31.53 - 06.689.32.02 -
06.689.32.06
Fax 06.687.14.23
e-mail: mmisurale@notariato.it

REPERTORIO N. 197457

ROGITO N. 70683

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio

22/07/2014

in Roma, Via Aniene n. 14, presso la Sala Consiglio, alle ore 14.

A richiesta del Consiglio di Amministrazione del "FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'- FONDO PERSEO", costituito ai sensi del D.Lgs 124/1993 e del D.Lgs 252/2005, e successive modifiche ed integrazioni, con atto a rogito del Notaio Mario Enzo Romano di Roma in data 21 dicembre 2010, rep. n. 381900, iscritto nell'Albo tenuto dalla COVIP al n. 164, con sede in Roma (RM), Via Aniene n. 14 Codice Fiscale 97660520582, io Dr. Maurizio Misurale, Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale alla riunione del Consiglio di Amministrazione del predetto "Fondo" oggi convocato in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1

il 23/07/2014

n° 19289 Serie IT

Versati Euro € 245,00

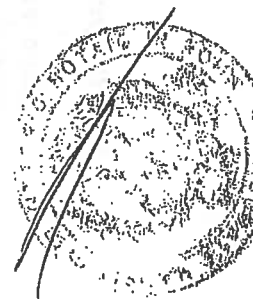
ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione verbale del 17 giugno 2014;
- 2) comunicazioni inerenti lo stato delle procedure di fusione;
- 3) presa d'atto della comunicazione relativa all'approvazione del progetto di fusione;
- 4) approvazioni modifiche statutarie;
- 5) delibera di accettazione della richiesta di adesione al Fondo Perseo da parte dell'Associazione Anpas;
- 6) varie ed eventuali.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Dr. Bruno Bugli, nato a Roma il 18 febbraio 1940 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Roma, Via Aniene n. 14, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi del vigente statuto sociale, il comparente il quale constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione avvenuta a norma di legge e di statuto nonché la presenza:

- del Consiglio di Amministrazione, in persona di esso stesso Presidente e quella dei Consiglieri signori Luigino Baldini, Elio Blasio, Filippo Bonanni, Alessandro Chierchia, Lorenzo Ciorba, Vincenzo Di Biasi, Francesco Di Palma, Luigi Gilli, Vito La Monica, Mariacristina Spinosa, Nicola Scalsini, Claudio Testuzza, Antonino Viti;
- del Collegio dei Sindaci nelle persone dei signori Stefano Lizzani, Vico Valentino Gabriele e Lorenzo Spinnato;



- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A";

dichiara

la presente riunione validamente costituita e quindi atta e valida a deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti:

- che secondo quanto previsto dall'attuale normativa legislativa e regolamentare in materia di Fondi Pensione Complementari tutte le funzioni amministrative sono svolte dai Consigli di Amministrazione essendo prevista la nomina della "Assemblea dei Delegati", solo successivamente al raggiungimento dei target di adesione;

- che, alla data odierna, tali obiettivi non sono stati raggiunti dal "Fondo Perseo" nè si ritiene che possono altresì essere raggiunti dal "Fondo Pensioni Sirio", con sede in Roma, Via Aniene n. 14, iscritto nell'Albo tenuto dalla COVIP n. 165, entro la data del 17 ottobre 2014 e che pertanto, non si è ancora insediata la "Assemblea dei Delegati";

- che in considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, nella composizione così come sopra riportata, è attualmente atto a deliberare su quanto in appresso;

- che quanto posto all'ordine del giorno, ai punti 1), 2) e 3), è stato oggetto di separata verbalizzazione prima d'ora e che pertanto la presente riunione è invitata a deliberare su quanto posto al punto 4) all'ordine del giorno "approvazioni modifiche statutarie".

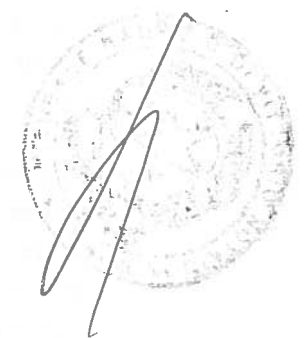
A tal fine il Presidente, con riferimento a tale punto, ricorda altresì ai presenti:

- che in data 29 aprile 2014 i Consigli di Amministrazione del Fondo Pensione Perseo e del Fondo Pensione Sirio hanno approvato il progetto di fusione mediante incorporazione del Fondo Pensione Sirio nel Fondo Pensione Perseo;

- che il suddetto progetto è stato sottoposto all'attenzione delle parti costitutive dei Fondi Pensione Perseo e Sirio e della commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con note congiunte dei due Fondi del 7 maggio 2014 rispettivamente prot.n. 7475 e prot.n. 7476;

- che in data 27 maggio 2014 la COVIP, nel prendere atto della scelta effettuata dai Consigli di Amministrazione dei citati Fondi Pensione e, in attesa dell'approvazione delle parti costitutive, ha sospeso il termine di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Perseo già fissato al 22 maggio 2014, fino alla data di efficacia dell'operazione di fusione (1° ottobre 2014);

- che in data 16 luglio 2014, presso l'Aran, si sono riunite le parti costitutive dei Fondi di Previdenza Complementare

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

(PERSEO e SIRIO) e che, dopo aver espresso il proprio positivo avviso sulla citata fusione, hanno altresì approvato le modifiche da apportare allo statuto dell'incorporante Fondo Perseo.

Il Presidente quindi dà in visione ai presenti il nuovo testo dello statuto del Fondo ed illustra ai Presenti le modifiche apportate, precisando che le stesse si sono rese necessarie in quanto finalizzate alla citata fusione.

In particolare il Presidente dà lettura del nuovo testo dell'articolo 1.1, relativo alla nuova denominazione del Fondo, dell'articolo 5, relativo ai destinatari e dell'articolo 18.1, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Si apre quindi breve dibattito, al termine del quale il Consiglio, con voto unanime

delibera

- di approvare le modifiche statutarie così come illustrate dal Presidente finalizzate all'operazione di fusione con il "Fondo Sirio" ed, in particolare:

- il punto 1) dell'articolo 1, relativo alla nuova denominazione, come segue:

"E' costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio", in forma abbreviata "Fondo Perseo Sirio";

- l'articolo 5, relativo a "destinatari", come segue:

"1. Sono destinatari delle prestazioni Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1 e tutti coloro, comunque richiamati negli accordi istitutivi di cui al medesimo art. 1, assunti con:

a) contratto a tempo indeterminato;

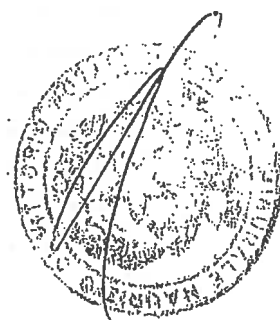
b) contratto part-time a tempo indeterminato;

c) contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; in tal caso si applica l'art. 33, comma 3, e l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.

d) soggetti fiscalmente a carico

2. L'area dei destinatari può comprendere anche i Segretari comunali e provinciali, i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale e la dirigenza medica e veterinaria i quali potranno aderire al fondo una volta sottoscritti gli accordi di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.

3. Possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti - come identificati al comma 1 - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell' accordo istitutivo



del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le medesime nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

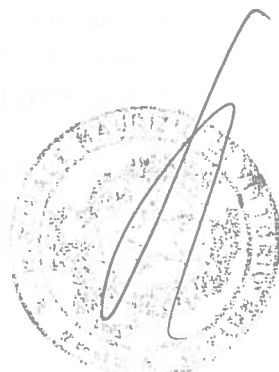
4. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Perseo, possono essere altresì associati al Fondo i lavoratori, così come identificati al comma 1, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché di ANCI, CINSEDO, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo Perseo costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari.

5. Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da enti di diritto privato, non si applica né le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad eccezione del comma 3, e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.

Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;

b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in



aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni.

c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;

d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati.

6. Sono associati al Fondo:

a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;

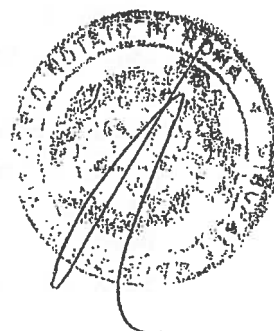
b) gli enti e le aziende dei Comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio, dell'ENAC del CNEL, delle Agenzie Fiscali dell'Università e Enti di Ricerca, di UNIONCAMERE nonché del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati pensionati;

d) i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 3 e 4, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

7. Ai lavoratori di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad eccezione del comma 3, e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.

8. Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 6, lett. a), e sempre che per l'ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente cessionario o trasformato.



9. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.

10. I lavoratori dipendenti da amministrazioni ed imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo, possono divenire associati di quest'ultimo a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta, deliberino la confluenza in Perseo Sirio e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Perseo Sirio.

11. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo diventano associati a Perseo Sirio se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Perseo Sirio, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge."

- il punto 18.1, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori."

Il nuovo testo dello statuto del Fondo, composto da 38 articoli nella sua redazione aggiornata, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Riprende quindi la parola il Presidente, e per quanto riguarda il quinto punto posto all'ordine del giorno, informa i presenti che la trattazione dello stesso e' stata già' discussa prima della presente riunione, non essendo per tale punto necessaria la presenza di me Notaio.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e completa visione prima d'ora.

Null'altro essendovi da deliberare sul quarto punto all'ordine del giorno, e poichè nessuno chiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 14,30.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio e da me letto al comparente che lo sottoscrive alle ore 14,30 e lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupi tredici pagine fin qui di quattro fogli

F.to Bruno BUGLI

F.to Maurizio MISURALE, Notaio



Consiglio di Amministrazione del 22 Luglio 2014

PRESENZE

ALL'ORDINE DEL REG. N. 70633

COMPONENTI CdA:

BUGLI Bruno (Presidente)

NICOLAI Marco (VicePresidente)

ANTONIUCCI Roberta

BALDINI Luigino

BLASIO Elío

BONANNI Filippo

CHIERCHIA Alessandro

CIORBA Lorenzo

DEL BELLO Daniela

DI BIASI Vincenzo

DI PALMA Francesco

FRANZONI Silvano

GILLI Luigi

LA MONICA Vito

MAINARDI Michela

NASTASI Domenico

SCALZINI Nicola

SPINOSA Maria Cristina

TESTUZZA Claudio

VITI Antonino

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LIZZANI Stefano (Presidente)

GABRIELE Valentino Vico

GRANDIS Fabio Giulio

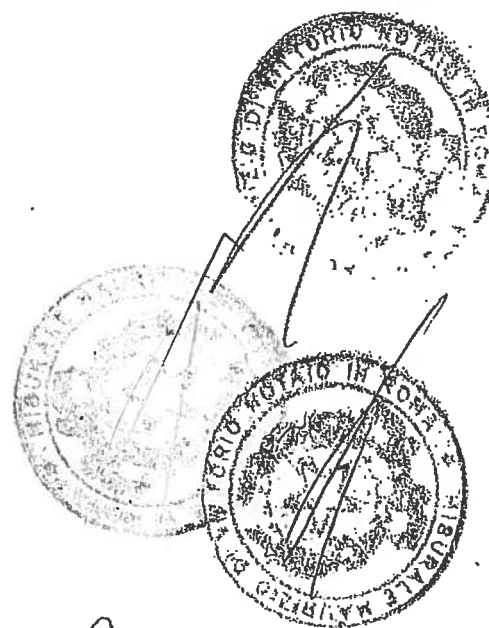
SPINNATO Lorenzo

Bruno Bugli

PERSEO SIRIO

Fondo Nazionale Pensione Complementare

STATUTO



03.04.2012

03.04.2012

03.04.2012

03.04.2012

03.04.2012

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici

Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici

Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici

Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati

Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti privati

Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati

Art. 13 ter - Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Responsabile del fondo

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Banca depositaria

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

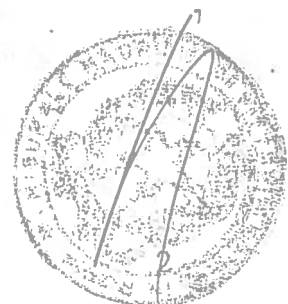
Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

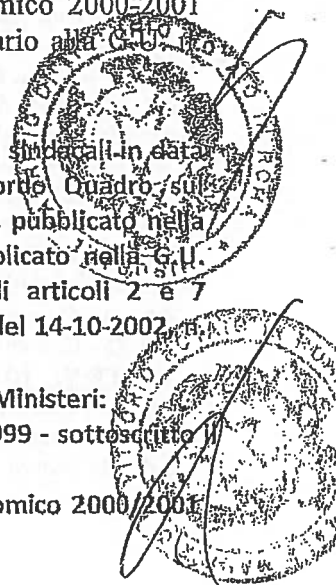


PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio", in forma abbreviata "Fondo Perseo Sirio" di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è costituito in attuazione del D. Lgs. n.124/1993, di seguito chiamato "Decreto", e del D.Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni e modifiche ed in particolare dell'art. 23, c. 6 con riguardo all'applicabilità ai pubblici dipendenti, della previgente normativa e:

- a) dell'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 27-8-1999, n.201, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241;
- b) del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 1 aprile 1999 e pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 aprile 1999; dal CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 196 del 27 novembre 2000; del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 247 del 20 novembre 2001;
- c) del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 e dal CCNL per il biennio 2000-2001 sottoscritto il 12 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 1 marzo 2002;
- d) del CCNL del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 90 del 19 aprile 1999, del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 e del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001;
- e) dell'Accordo istitutivo sottoscritto in data 14 maggio 2007.
- f) dell'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 27-8-1999, n.201, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del DPCM 20 dicembre 1999 e del successivo DPCM 2 marzo 2001;
- g) delle seguenti disposizioni contrattuali: personale non dirigente comparto Ministeri:
 - art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto 16 febbraio 1999;
 - art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 21 febbraio 2001;



Bonini Rigi

- art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001;

personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:

- art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;

- art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 14 marzo 2001;

personale non dirigente dell'ENAC:

- artt. 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 19 dicembre 2001;

personale non dirigente del CNEL:

- art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001;

- art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;

- art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14/2/2001 per il personale non dirigente del CNEL sottoscritto il 24 luglio 2003;

personale non dirigente delle Agenzie Fiscali:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Agenzie Fiscali;

personale non dirigente delle Università:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Università;

personale non dirigente degli Enti di Ricerca e Sperimentazione:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;

dirigenza comparto Ministeri:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;

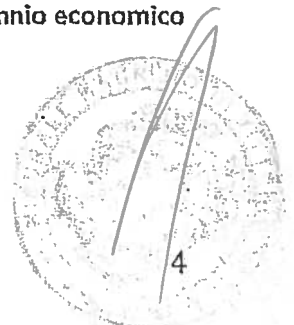
- art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006;

dirigenza comparti Enti pubblici non economici:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;

- art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 1° agosto 2006;

dirigenza comparto Presidenza del consiglio dei ministri:



- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 1 biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 13 aprile 2006;

dirigenza ENAC:

- art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;
- art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC - sottoscritto il 30 maggio 2007;

dirigenza CNEL

- art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001 ;
- art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 19 gennaio 2007;

dirigenza Agenzie Fiscali:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte della dirigenza delle Agenzie Fiscali (Area VI);

dirigenza Università ed Enti di Ricerca:

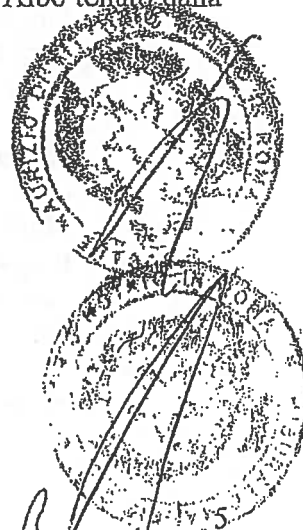
- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte della dirigenza delle Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (Area VII);

h) dell'Accordo istitutivo 1° ottobre 2007.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.



Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1 e tutti coloro, comunque richiamati negli accordi istitutivi di cui al medesimo art. 1, assunti con:
 - a) contratto a tempo indeterminato;
 - b) contratto part-time a tempo indeterminato;
 - c) contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; in tal caso si applica l'art. 33, comma 3, e l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.
 - d) soggetti fiscalmente a carico
2. L'area dei destinatari può comprendere anche i Segretari comunali e provinciali, i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale e la dirigenza medica e veterinaria i quali potranno aderire al fondo una volta sottoscritti gli accordi di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.
3. Possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti - come identificati al comma 1 - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300; operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le medesime nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del

personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

4. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Perseo, possono essere altresì associati al Fondo i lavoratori, così come identificati al comma 1, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché di ANCI, CINSEDO, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo Perseo costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari.
5. Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad eccezione del comma 3, e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.

Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

- a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
 - b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni.
 - c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;
 - d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati.
6. Sono associati al Fondo:
- a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;

Perseo

Two circular official stamps are visible on the right side of the page. The top stamp is partially obscured by a diagonal line. The bottom stamp is more clearly visible and contains the text "PERSEO" and "FONDO". A handwritten signature, which appears to be "Perseo", is written across the bottom of the page, overlapping the stamps.

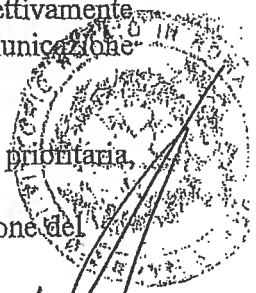
- b) gli enti e le aziende dei Comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, del Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio, dell'ENAC del CNEL, delle Agenzie Fiscali dell'Università e Enti di Ricerca, di UNIONCAMERE nonché del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
 - c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati pensionati;
 - d) i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 3 e 4, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252.
7. Ai lavoratori di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad eccezione del comma 3, e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.
8. Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 6, lett. a), e sempre che per l'ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente cessionario o trasformato.
9. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.
10. I lavoratori dipendenti da amministrazioni ed imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo, possono divenire associati di quest'ultimo a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta, deliberino la confluenza in Perseo Sirio e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Perseo Sirio.
11. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo diventano associati a Perseo Sirio se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Perseo Sirio, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto.
6. Ulteriori comparti possono essere istituiti non prima di un anno a partire dall'avvio gestione finanziaria.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a. spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
 - b. spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1 in cifra fissa;
 - b.2 indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del Fondo;
 - c. spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
4. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
 - a. delle quote una tantum versate dalle Amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;



B. M. T.

- b. della quota di iscrizione;
 - c. di una quota associativa, la cui misura è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - d. degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
 - e. delle somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari;
 - f. di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
5. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente al patrimonio del Fondo.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici

1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure stabilite nelle fonti istitutive del Fondo e successive modificazioni e integrazioni con le modalità e i termini indicati nel comma seguente.
2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.

2 bis. Il versamento del contributo a carico delle Amministrazioni statali, curato dall'INPS gestione dipendenti pubblici, avviene entro il mese successivo a quello di trasmissione della denuncia retributiva e contributiva effettuata dalle Amministrazioni stesse ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il Lavoratore Associato ha facoltà di scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La scelta effettuata potrà essere modificata tramite apposita comunicazione da inoltrare al Fondo, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.
5. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall'INPS o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Le Amministrazioni, ne daranno comunicazione al Fondo ed

all'INPS entro i termini e secondo le modalità di denuncia retributiva e contributiva previsti dalle procedure del Fondo stesso e dell'Istituto previdenziale.

6. La contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalla fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattato economico, anche se in misura ridotta, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
7. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo ed all'INPS, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva. La sospensione potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dagli artt. 10 e 10-bis. La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'INPS o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

Art. 8 bis – Contribuzione per i dipendenti privati

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.



*Bruno Regli*¹¹

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

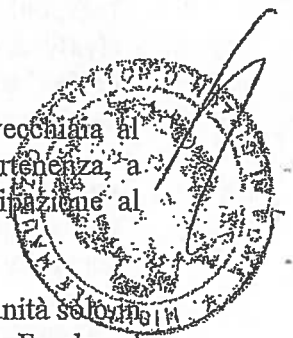
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dalle relative rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il fondo all'atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le quote di trattamento di fine rapporto e le eventuali

quote pari all' 1,5% della base utile ai fini Tfs, per il personale iscritto all'INPS gestione dipendenti pubblici che ha esercitato l'opzione di cui all'art 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, destinate a previdenza complementare sono contabilizzate e rivalutate dall'INPS applicando il tasso di rendimento previsto dall'art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dai rendimenti di cui al precedente periodo sono conferiti dall'INPS gestione dipendenti pubblici al fondo alla cessazione del rapporto di lavoro non seguito da altro rapporto di lavoro con continuità di iscrizione presso la gestione dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dell'Istituto previdenziale. Prima del conferimento al fondo, il predetto montante contabilizzato presso l'INPS gestione dipendenti pubblici non può costituire oggetto delle operazioni di liquidazione verso l'aderente o verso altra forma pensionistica complementare indicate negli artt. 10, 12 e 13 del presente statuto.

7. Le operazioni di accantonamento figurativo, rivalutazione e conferimento delle quote di Tfr destinate a previdenza complementare di cui al precedente comma sono svolte, secondo le modalità ivi previste, dalle amministrazioni pubbliche per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:
 - a. pensione complementare di vecchiaia;
 - b. pensione complementare di anzianità.
2. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
3. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.
In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al primo capoverso del presente comma sono ridotti a 5 anni.
4. Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale



Bruno Righi 13

di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

5. Il Lavoratore Associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo senza aver maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale, computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il Fondo o la forma pensionistica individuale di provenienza.
7. Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti dell'art. 18 del Decreto possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.
8. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

Art. 10 bis – Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 bis, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene

convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 - bis, commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Al momento del pensionamento l'iscritto ha facoltà di richiedere la reversibilità della prestazione in favore del beneficiario da lui nominato.
4. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici

1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 10 conserva la titolarità giuridica della propria posizione e dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio d'Amministrazione, apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:
 - a. trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensionistico, possa accedere in relazione alla nuova attività lavorativa intrapresa oppure ad un altro



Bonum Regi

pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il conferimento dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di trasferimento, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;

- b. mantenimento della posizione individuale in assenza della contribuzione;
 - c. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.
 3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, e di Enti e organizzazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.
 4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro Fondo pensione o ad una forma pensionistica individuale.
 5. Il Lavoratore che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati all'art. 1, comma 1, ovvero all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, presenti domanda di adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.
 6. Le modalità con cui la posizione viene accolta sono definite con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 bis – Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo

di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10 - bis, comma 3;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici

1. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese

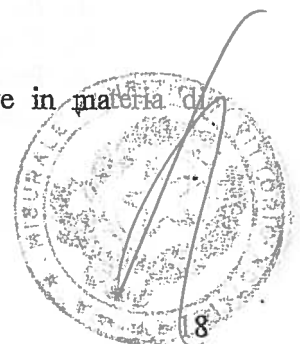
Bruno Ruffi 171

sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto idoneo a comprovare l'imminente acquisto, cui dovrà fare seguito l'esibizione di copia dell'atto conclusivo, o per la realizzazione di interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lett. c) del Decreto. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la concessione, ai sensi dell'art.7, comma 4, del Decreto, dell'anticipazione delle prestazioni a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il fondo per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.53 dell'8 marzo 2000. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione alla Covip e sarà provveduto a darne adeguata informazione agli aderenti e potenziali aderenti.

Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.



3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13 ter – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può prevedere inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

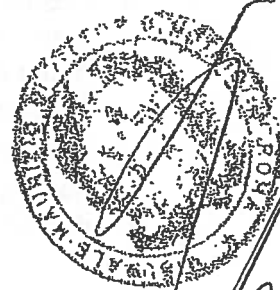
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A – ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a. Assemblea dei Delegati;
 - b. Consiglio di Amministrazione;
 - c. Presidente e Vice Presidente;
 - d. Collegio dei Sindaci.

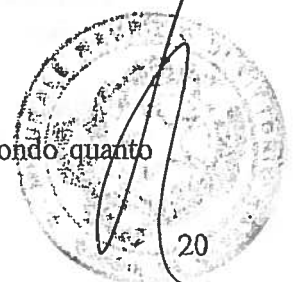
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione



1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, per metà designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti comitati di settore con le modalità stabilite dall'accordo istitutivo e per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.
2. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili o ridesignabili.
3. Ogni componente ha diritto a un voto in Assemblea fatta salva la rappresentanza di cui all'art. 17.
4. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica per il periodo residuo il soggetto risultante dalle procedure previste dal Regolamento elettorale: Qualora un Delegato designato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, lo stesso sarà sostituito dal supplente indicato dal designante per il periodo residuo.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. approva il bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposto in conformità alle norme del presente Statuto ed alle disposizioni della COVIP;
 - b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art.18;
 - c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - d. elegge i componenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto dal successivo art.24;
 - e. determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f. promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci;
 - g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio dei Sindaci;
 - h. determina la quota per il finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - i. delibera su ogni altra questione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - j. delibera sull'attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a. modifica lo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art.20;



- b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo art.37.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo di comunicazione da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
5. Ciascun Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato della stessa componente, datoriale o dei dipendenti, alla quale appartiene. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per singola Assemblea, con effetto per le convocazioni previste. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e non può essere conferita a componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.
6. Quando è convocata in seduta ordinaria, ai sensi dell'art.16, comma 2, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
7. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell'art.16, comma 3, lett. a), l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
8. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. b), l'Assemblea dei Delegati delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.

Bonum Regi

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
10. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.
11. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all'art. 16, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che lo redige.
12. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all'art. 16, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:
 - a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva;
 - b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea eletti dai lavoratori associati.
 - c. sulla base della lista dei candidati in rappresentanza delle Amministrazioni disposta su proposta dei competenti Comitati di settore con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere e dallo stesso numero di supplenti, uno per ciascun candidato.
4. Ogni delegato ha diritto ad esprimere la propria preferenza.
5. Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto.
6. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
7. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
8. La perdita di tali requisiti o il sopravvenire di cause di incompatibilità ivi previste comportano la decadenza dall'incarico. Qualora uno o più componenti del Consiglio di



Amministrazione siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.

9. Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
10. Durante la prima riunione il Consiglio eletto procede alla verifica del possesso dei predetti requisiti di legge da parte dei propri membri.

Norma transitoria

Nella fase di prima costituzione il Consiglio di Amministrazione può essere aumentato a 20 membri prima dell'insediamento degli Organi elettivi ove si verifichi un ampliamento delle parti istitutive a seguito di accordo di adesione che comporti un consistente incremento dell'area dei destinatari.

I due componenti, temporaneamente aggiunti, saranno uno di designazione datoriale e uno di designazione delle OO.SS. che, come anzidetto hanno contribuito ad ampliare le parti istitutive.

I nominativi dei due Consiglieri, temporaneamente aggiunti, saranno comunicati dalle parti interessate al rappresentante legale del fondo, secondo le procedure definite.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, subentrano nella carica per la durata restante i supplenti eletti in corrispondenza dei Consiglieri venuti a mancare.
2. In ogni caso il mandato dei subentranti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico è considerato come esaurimento del mandato pieno.
3. Se viene contestualmente meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e il Collegio dei Sindaci procede all'attivazione delle modalità per il rinnovo, provvedendo nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Gli Amministratori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei

Bruno Righi ²³

più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a. elegge il Presidente, alternativamente fra i consiglieri eletti in rappresentanza delle Amministrazioni ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati; il Vice Presidente fra i consiglieri della rappresentanza che non ha espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri componenti a prescindere dalla rappresentanza;
- b. propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
- c. individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e di quanto indicato nell'articolo 34;
- d. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- e. assicura la tenuta della scrittura e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f. predispose la nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e l'aggiorna ove ciò sia reso necessario da modifiche apportate alle fonti istitutive o allo Statuto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- g. definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- h. decide i criteri generali per l'individuazione e la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;
- i. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
- j. valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- k. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
- l. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il soggetto o i soggetti cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
- m. individua le compagnie di assicurazione, alle quali affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, e stipula le relative convenzioni;
- n. propone all'assemblea l'istituzione del trattamento per il caso di invalidità permanente e premorienza;
- o. individua le compagnie di assicurazione alle quali affidare l'erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza;
- p. vigila sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto;



- q. propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota fissa, tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1;
 - r. indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e richiede, contestualmente, la designazione dei componenti di parte datoriale; convoca l'Assemblea per il suo insediamento entro 30 giorni dal perfezionamento della composizione della medesima;
 - s. può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
 - t. nomina il Responsabile del Fondo; in presenza di esigenze organizzative nomina il Direttore generale stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;
 - u. apporta allo Statuto le opportune modifiche dandone immediata comunicazione all'Assemblea dei Delegati, in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione;
 - v. propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;
 - w. definisce le modalità per l'applicazione delle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;
 - x. verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto e delibera su eventuali ricorsi degli associati;
 - y. delibera sull'espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;
 - z. segnala alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Decreto;
 - aa. disciplina la concessione dell'anticipazione della posizione maturata per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.53 dell'8 marzo 2000, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - bb. predisporre l'eventuale regolamento applicativo del presente Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - cc. definisce con l'INPDAP, per i compiti affidati a tale Istituto dalle vigenti disposizioni di legge, le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili al Fondo, anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all'art. 34, comma 2;
 - dd. definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al Fondo (vedi art. 7, comma 1, lettera a).
3. Il C.d.A. ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Delegati.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta

25
Piero Ruffi

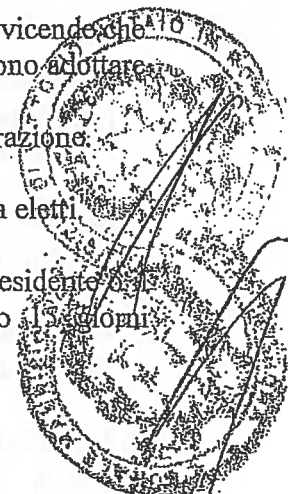
il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal CdA da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal CdA da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.
5. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 19.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. a) q) u) v) w) z), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
8. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere g), h), i), j), K), m), o) sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79/07 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
10. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più Consiglieri. Si applicano le norme di cui all'articolo 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi.
11. Nei confronti dei Consiglieri e del Responsabile del Fondo si applicano per quanto

compatibili, gli articoli, 2391 primo comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del codice civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti rappresentanti delle Amministrazioni e dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitigli agisce direttamente o per delega. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
3. Il Presidente in particolare:
 - a. sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c. tiene i rapporti con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con le Parti istitutive;
 - d. effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di conflitti di interesse e di andamento della gestione;
 - e. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
 - f. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
 - g. predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
 - h. riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - i. svolge ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
5. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 13 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.



Art. 23 - Responsabile del Fondo

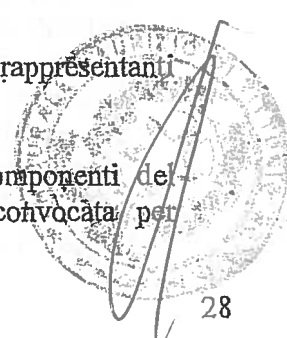
1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

27
Donna Regi

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Al Responsabile del Fondo sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Le liste dei candidati sono predisposte dai competenti Comitati di settore secondo le modalità stabilite dalle fonti istitutive. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Revisore contabile supplente. Per le Amministrazioni i candidati sono indicati secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Sindaci della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione e scadono alla data dell'Assemblea convocata per



l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio dei Sindaci, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui ai precedenti commi. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico è considerato come esaurimento del mandato pieno.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Al Collegio dei Sindaci spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, ivi compreso il controllo contabile.
2. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci- modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.
2. La convocazione del Collegio dei Sindaci spetta al Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Collegio. La convocazione – con indicazione del luogo, giorno e ora della riunione – è fatta a mezzo raccomandata, telefax o telegramma, da spedire ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno venti giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma da spedire almeno cinque giorni prima della riunione. Il Collegio dei Sindaci è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della

Bonum Bepi

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. All'azione di responsabilità contro i Sindaci si applica l'art. 2407 del codice civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del D.Lgs. 252/2005.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 252/2005, delle delibere assunte in materia di politiche d'investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 252/2005.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.



31.
B. m. Regi

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. Il lavoratore aderisce al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto dal C.d.A. ed è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. Il modulo di adesione contiene l'impegno ai versamenti contributivi previsti dai contratti o dagli Accordi istitutivi di cui all'art. 1 o dagli accordi di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4. Il dipendente con la domanda conferisce delega al proprio datore di lavoro di trattenere dai compensi a lui spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.
2. La domanda di adesione presentata dai lavoratori in possesso dei requisiti produce effetti, ai fini dell'obbligo contributivo, entro il terzo mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda stessa. Il C.d.A. comunica tempi e modalità per il versamento dei contributi.
3. Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi potrà associarsi entro la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lett. c). Qualora non ci siano i tempi tecnici per l'avvio dei

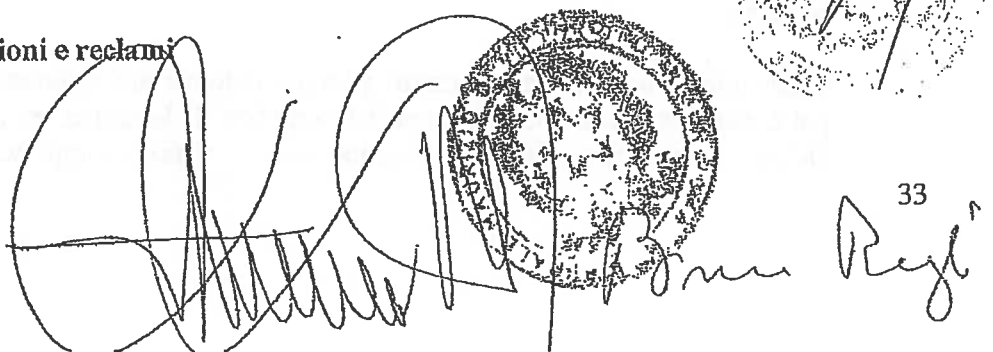
versamenti dei contributi e degli accantonamenti figurativi entro i termini indicati al comma 2, i primi versamenti ed accantonamenti sono effettuati a decorrere dal termine iniziale del successivo rapporto di lavoro con uno degli enti di cui all'art. 5.

4. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al Fondo anche l'Amministrazione da cui egli dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e l'Amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.
5. L'adesione è preceduta dalla consegna di una copia dello Statuto e di una nota informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo, predisposta sulla base dello schema emanato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
6. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
7. Per coloro che trasferiscono la propria posizione presso il Fondo da altro Fondo la domanda di associazione deve essere corredata della documentazione, stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.
8. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 13 bis, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami



Handwritten signature and two circular official stamps.

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea del Fondo e sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni o indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

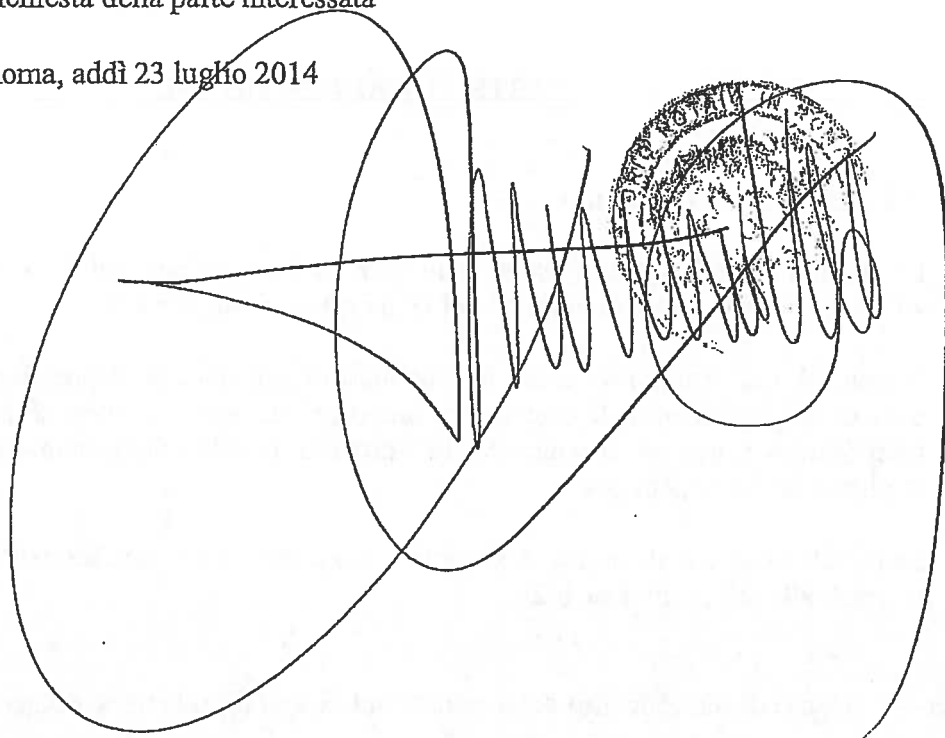
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.



La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 23 luglio 2014



La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 01 ottobre 2014

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is composed of several loops and a long horizontal stroke. The stamp is circular and contains text, including the word "ROMA" at the top and "01 OTTOBRE 2014" at the bottom, indicating the date and location of the document's issuance.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED

Handwritten notes and a large, faint circular stamp or seal, possibly a library or archival mark, are visible in the upper left quadrant of the page.

